

Comune di Dronero (Cuneo)

**DEMANIO COMUNALE. ART. 31 COMMI 21 E 22 DELLA LEGGE 448/98.
ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI PORZIONE DI VIA DIVISIONE
CUNEENSE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di riconoscere la pubblica utilità dei terreni utilizzati per viabilità, identificati al Catasto al Foglio 16 mappali n. 845 – 848 – 854 del Comune di Dronero di circa mq. 1.133;

di disporre, pertanto, l'accorpamento al demanio stradale del Comune di Dronero delle aree sopra specificate, utilizzate ad uso pubblico per oltre venti anni;

di dare atto che sono stati stipulati con gli attuali proprietari dei preliminari di compravendita che si depositano agli atti;

di classificare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 21.11.1996 n. 86, strada comunale il tratto viario catastalmente individuato come precisato al punto 1 precedente;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta modificazioni urbanistiche ed edilizie, poiché le aree di cui trattasi sono già previste come strada dal Piano Regolatore Generale vigente e come tali, già materialmente realizzate;

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, dando atto che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione;

in assenza di opposizioni, di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 21.11.1996 n. 86;

di regolarizzare l'accorpamento dei terreni di cui al presente atto al demanio stradale provvedendo alle opportune registrazioni e trascrizioni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché alla volturazione catastale presso l'Agenzia del Territorio di Cuneo;

di dare atto che la registrazione e la trascrizione degli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento avverrà a titolo gratuito come previsto dall'art. 31, comma 22, della legge 448/98.

di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art 134 – 4° comma D.lvo 18.08.2000, n. 267.